

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. da 1 a 18 contenuti nel Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamato in particolare l'art. 6, che prevede la deliberazione annuale dell'aliquota in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, con possibilità di diversificarla con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc.;

Richiamato l'art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431, in forza del quale: "... i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito ai fini dalla determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni dalla L. 21.2.1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

Visti:

- l'art. 13 del D.L. 23.1.1982, n. 9, convertito con modificazioni nella L. 25.3.82 n. 94, che rimette al CIPE l'individuazione dei comuni compresi nelle aree in cui è da ravvisare una situazione di particolare tensione abitativa in relazione agli elementi indicati nella norma stessa;

- l'art. 5 del D.L. 7.2.1985, n. 12, convertito con modificazioni nella L. 5.4.1985, n. 118, che demanda al CIPE, sentite le regioni, la possibilità di procedere all'integrazione degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa;

- la deliberazione CIPE n. 4 del 14.2.2002, pubblicata sulla G.U. del 26.8.2002, con cui si stabilisce che le regioni e le province, d'intesa con l'ANCI regionale, predispongano l'elenco dei comuni a tensione abitativa sulla base dei criteri dettati da tale delibera e che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta delibera CIPE trasmettano tale elenco al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- la deliberazione CIPE n. 84 del 29.9.2002, in corso di pubblicazione sulla G.U., di modifica della sopra richiamata delibera n. 4/2002, con la quale sono stati perfezionati i meccanismi per il calcolo delle soglie di popolazione ed è stata concessa la facoltà alle regioni di integrare l'elenco dei comuni, prorogando altresì i termini per la trasmissione dei suddetti elenchi al Ministero per le Infrastrutture;

Richiamata la delibera di Giunta della Regione E.R. n. 2235 del 25.11.2002, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei comuni a tensione abitativa da proporre al Ministero delle Infrastrutture ai fini della predisposizione dell'elenco complessivo da sottoporre al CIPE per l'approvazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 431/1998;

Atteso che fra i comuni proposti dalla Regione E.R. è inserito anche il Comune di Cattolica (allegato A alla delibera di G.R. n. 2002/2235);

Ritenuto pertanto, pur in attesa dell'approvazione finale dell'elenco da parte del CIPE e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di determinare nella misura massima del 9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare alle unità abitative che risultano non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Visto l'art. 58 del decreto legislativo 15.12.97 n. 446;

Richiamato inoltre l'art. 8, 2, 3 e 4 comma, relativi alla detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (ora ACER) e a quelli adibiti ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, con facoltà per il comune di elevare l'importo della detrazione fino a Euro 258,23, o in alternativa di ridurre l'imposta fino al 50%, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Richiamato l'atto di C.C. n. 96 del 12.12.2000, con il quale veniva approvato un accordo di programma con l'IACP per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale il Comune di Cattolica ha assunto l'impegno di applicare agli alloggi dell'ACER un'aliquota ICI non superiore al 4 per mille, nonchè l'ulteriore detrazione di Euro 258,23;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 22.2.2002, con la quale venivano fissate le aliquote d'imposta e le condizioni per il riconoscimento della maggior detrazione per l'anno 2002;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2003 la maggiore detrazione di Euro 258,23 per l'abitazione principale di persone in situazione di disagio economico e sociale, da concedere previa richiesta dei contribuenti che si trovino nelle condizioni stabilite nel documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto che il gettito ordinario per l'anno 2003 non sarà inferiore rispetto a quello del 2002, stimato in EURO 5.061.277,62 in base a quanto emerge dal prospetto dei versamenti agli atti depositato;

Verificato l'andamento delle riscossioni dell'imposta;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

Ritenuto pertanto di determinare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure che seguono:

-----!	ALIQUOTE !	FATTISPECIE IMPOSITIVE
!		
-----!	4 per mille !*	per gli alloggi di proprietà dell'Azienda
Casa !		
!	!	Emilia Romagna Provincia di Rimini (ACER), purchè !
!	!	gli stessi siano assegnati in locazione (senza !
!	!	patto di futura vendita e riscatto) con contratto !
!	!	registrato ad un soggetto residente nel comune !
!	!	che le utilizzi come abitazione principale. !
!	!	!* per i fabbricati ad uso abitazione principale !
!	!	concessi in locazione alle condizioni definite nei !
!	!	patti territoriali di cui alla L. 431/1998. !
-----		
!	5,8 per mille !*	per le unità immobiliari e relative pertinenze !
!	!	(art. 5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad !! ! abitazione principale delle persone
fisiche soggetti !		
!	!	passivi e dei soci di cooperative edilizie a !! ! proprietà indivisa, residenti nel Comune;
!		
!	!	* per le unità abitative e relative pertinenze !! ! concesse in uso gratuito a parenti (art. 5 ter
del !!	!	Reg.Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la !
!	!	propria residenza. !
-----		
!	7 per mille !	per tutti gli altri immobili. !
-----		

! 9 per mille ! per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i !  
! ! quali non risultano essere stati registrati contratti!  
! ! di locazione da almeno due anni. !

Visto l'art. 42 - 2 comma lett. f) del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare in materia;

Con voti unanimi e palesi,

## D E L I B E R A

1)- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, nelle misure che seguono le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

-----! ALIQUOTE ! FATTISPECIE IMPOSITIVE

!  
-----! 4 per mille !\* per gli alloggi di proprietà dell'Azienda

Casa !  
! ! Emilia Romagna Provincia di Rimini (ACER), purchè !  
! ! gli stessi siano assegnati in locazione (senza !  
! ! patto di futura vendita e riscatto) con contratto !  
! ! registrato ad un soggetto residente nel comune !  
! ! che le utilizzi come abitazione principale. !  
! !\* per i fabbricati ad uso abitazione principale !  
! ! concessi in locazione alle condizioni definite nei !  
! ! patti territoriali di cui alla L. 431/1998. !

-----  
! 5,8 per mille !\* per le unità immobiliari e relative pertinenze !  
! ! (art. 5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad !! ! abitazione principale delle persone  
fisiche soggetti !  
! ! passivi e dei soci di cooperative edilizie a !! ! proprietà indivisa, residenti nel Comune;  
!  
! !\* per le unità abitative e relative pertinenze !! ! concesse in uso gratuito a parenti (art. 5 ter  
del !! ! Reg.Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la !  
! ! propria residenza. !

-----  
! 7 per mille ! per tutti gli altri immobili. !

-----  
! 9 per mille ! per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i !  
! ! quali non risultano essere stati registrati contratti!  
! ! di locazione da almeno due anni. !

2) - di determinare, per l'anno 2003, l'aumento a Euro 258,23 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al D.L. n. 50/97 convertito con L. n. 122/97, secondo i criteri di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, nonchè per gli immobili di proprietà dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del 4 per mille;

3) - di dare atto che il gettito 2003 non sarà inferiore all'ultimo gettito ordinario annuale realizzato (art. 4 D.L. n. 437/96), pari ad Euro 5.061.277,62 come risulta dal prospetto di calcolo agli atti depositato;

4) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2003 e che pertanto, con lo stesso, verrà trasmessa al Consiglio comunale nei termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

5) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, responsabile del settore entrate-tributi, il responsabile del procedimento;

6) - copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione e pubblicata per estratto sulla G.U. a norma dell'art. 58, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/97.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

All. A) all'atto G.M. n. del

CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I.  
ANNO 2003

Verranno accolte le richieste di proprietari/comproprietari soggetti passivi di un'unica unità immobiliare, con eventuale annesso n. 1 garage o posto auto, adibita ad abitazione principale, che si trovino nelle seguenti situazioni:

a) Età non inferiore, all' 1.1.2003, a 60 anni, soli o con coniuge con reddito non superiore ai limiti di cui al punto b), e/o altri familiari nullatenenti a carico:

b)1 - se il soggetto passivo vive solo, limite di reddito di Euro 9.296,22 per l'anno 2002;

2 - se i coniugi soggetti passivi (contitolari del diritto)

vivono in coppia, limite di reddito di Euro 14.977,25  
per l'anno 2002;

i limiti di reddito sopracitati si intendono in eccedenza al reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale n. 1 garage o posto auto.

In caso di comproprietà fra coniugi, e anche nel caso in cui per entrambi valga il limite d'età, in caso di eccedenza del limite di reddito di Euro 14.977,25, il beneficio non spetta ad alcuno di essi.

c) sono esclusi dal limite di età di cui al punto "a)" coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidità psico-fisica pari al 100% e che non risultino percipienti l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.16;

d) la maggiore detrazione è rapportata all'unità immobiliare e, in considerazione di quanto sopra, sarà applicata ad ognuno dei coniugi soggetti passivi, in ragione della loro quota di possesso e varrà esclusivamente sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i;

e) l'istanza, da presentare entro il termine per il versamento del saldo I.C.I., a pena di decadenza, deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, su modello conforme a quello allegato, con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilità di possedere, al 1 gennaio, i requisiti di cui ai punti "a"- "b" - "c" - per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria.

f) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione di cittadini che facciano parte di nuclei familiari i cui componenti risultino proprietari o possessori di altre unità immobiliari, oltre quella adibita ad abitazione principale, o di altri beni immobili o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art. 3 D.Lgs. n. 504/92, o presentate oltre il suddetto termine perentorio.

g) la maggiore detrazione è applicabile nell'anno di competenza dell'imposta.

h) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sarà tenuto al versamento, oltre che dell'imposta evasa anche delle sanzioni in applicazione di tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I. in materia di evasione dell'imposta stessa.